

(N. 1942)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MENGHI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1957

Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, recante proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 novembre 1955, n. 1148, che detta norme per la proroga e l'ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, dispone all'articolo 8 che la gestione I.N.A.-Casa effettui, in aggiunta ai piani annuali, anche altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi in conformità ai criteri ed alla procedura contemplati dai commi 2 e 3 dell'articolo.

In base a tali norme il limite massimo di tempo stabilito per l'ammortamento del costo degli alloggi da costruirsi sui piani aggiuntivi non potrà superare i dieci anni, limite che è notevolmente inferiore a quello ordinariamente previsto per gli ammortamenti di mutui fondiari.

Il termine decennale fu fissato evidentemente per rendere più rapido il recupero delle somme spese dall'I.N.A.-Casa nelle costruzioni e dare alla medesima la possibilità di nuovi investimenti. Sotto questo aspetto la limitazione al

decennio del termine di ammortamento è certamente lodevole, ma non corrisponde alle condizioni economiche della maggior parte dei lavoratori.

Per contemperare, perciò, lo scopo che il legislatore si era proposto nel fissare tale termine e le possibilità finanziarie dei lavoratori si propone che il termine stesso venga elevato da dieci a quindici anni.

Un'altra aggiunta si propone che venga apportata all'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 per andare incontro alle legittime richieste dei lavoratori che, a causa della guerra oppure di avvenimenti post-bellici, sono stati costretti a rimpatriare. È doveroso dare a loro se riuniti in cooperativa e cioè nella ipotesi prevista dal detto articolo 8 la preferenza nelle assegnazioni degli alloggi.

In considerazione delle ragioni che hanno determinato la presentazione di questa proposta di legge si confida che la proposta stessa sia approvata dagli onorevoli colleghi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Dopo il 2° comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955 n. 1148, è aggiunto il seguente:

« Ai lavoratori rimpatriati a causa della guerra oppure a causa di avvenimenti internazionali che li hanno costretti ad abbandonare i Paesi nei quali prestavano la loro attività, sarà data la preferenza nell'assegnazione degli alloggi quando siano riuniti in cooperative ».

## Art. 2.

Il termine per l'ammortamento degli alloggi di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è fissato in anni 15 nei confronti dei lavoratori prenotari, a partire dal 1° gennaio 1957.